

Silvia punto 10
ORDINE

DEL

GIORNO

La Giunta Regionale con deliberazione n.6903 del 20/11/92 annullava il provvedimento n.8516 del 9/10/84 avente ad oggetto: "Ruoli nominativi regionali per il personale delle Unità Sanitarie Locali. Applicazione art.64, 1° comma, D.P.R. 761/79 e ridefinizione indirizzi interpretativi connessi all'inquadramento di personale ospedaliero" e gli atti successivi connessi.

Detto provvedimento di annullamento fu adottato nonostante che il T.A.R. Puglia-Sez. di Bari- con decisione n.312 del 19/12/1991, depositata l' 11 giugno 1992, avesse motivato, nel merito della questione, come segue: 1) che la delibera di G.R. 8516/84 fosse atto non più revocabile (annullabile) in quanto oggetto di provvedimenti governativi previsti dall'art.116 del D.P.R. n.270/87 e dall'art.28 della legge n.128/90; 2) che l'art. 28 della legge 128/90 fosse (ed è) norma pienamente vigente il cui 2° comma opera una sorta di sanatoria, sia pure medio tempore, fino all'adozione dei provvedimenti governativi, degli atti di inquadramento ~~relativi~~ stabiliti nei ruoli nominativi regionali del personale delle UU.SS.LL.-

Avverso l'atto di annullamento n. 6903/92 della G.R. furono proposte impugnative presso il TAR Puglia che ha concesso in sede cautelare la sospensiva dell'efficacia di detta delibera; provvedimento cautelare che il C. di S., in sede di appello da parte della G.R., ha confermato. Tali ordinanze sono motivate, in continuità con la sentenza di merito n.312, sul presupposto che i ruoli nominativi regionali, approvati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987, sono fatti salvi fino al 31 dicembre '90 e comunque fino all'adozione da parte del Governo di provvedimenti previsti dall'art. 116 del D.P.R. n. 270/87.

La G.R. nella seduta del 26 gennaio 1994, su relazione dell'Assessore alla Sanità, esaminava la problematica relativa alla delibera n.8516/84, annullata con provvedimento n.6903/92, determinandosi per una richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che rendendolo nel marzo '94 ha ~~confermato~~ affermato

che "codesta Regione allo stato attuale debba continuare a ritenere validi ed operanti erga omnes i criteri di inquadramento adottati con la delibera n.8516/84, fino a quando si perverrà alla decisione nel merito dei vari ricorsi pendenti dinanzi al T.A.R.",~~XX~~ suggerendo di proporre sollecitamente istanza di definizione degli stessi. Ha altresì precisato: "Naturalmente è opportuno che la corresponsione degli emolumenti scaturenti dagli inquadramenti effettuati ai sensi della delibera n.8516/84, sia accompagnata da una clausola che faccia salva la ripetibilità di quanto dovesse risultare non dovuto a seguito delle decisioni definitive dei giudizi e dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Governo ex art.28 legge n.128/90".

La G.R., nonostante l'autorevole ed imparziale parere dell'Avvocatura dello Stato, da Essa stessa richiesto a garanzia della legittimità del proprio operato, ha contraddittoriamente ritenuto di poter continuare a non provvedere in conformità a detto parere, vanificandolo di fatto, limitandosi nel contempo a dare esclusivamente applicazione ai Destinatari delle ~~XXXXXXXXXX~~ ordinanze cautelari, ignorando il principio della validità erga omnes ribadito dall'Avvocatura dello Stato, costantemente utilizzato dalla Regione Puglia sugli atti a contenuto generale come risultano essere, inconfutabilmente, sia la delibera 8516/84 che quella di annullamento della medesima n.6903/92.

Con ciò determinando gravi disparità di trattamento, che si sono accentuate a seguito dell'accorpamento territoriale delle UU.SS.LL., nelle quali ^{oggi} si registra che, a fronte di numerosissimi dipendenti ~~XXXXXXXXXX~~ ^{beneficiari}, in virtù dei provvedimenti cautelari giurisdizionali, di qualifiche più elevate, pochi altri non hanno ancora ottenuto l'inquadramento loro spettante in base alla delibera 8516/84.

Si evidenzia infine che la G.R., in sede di controllo della delibera della U.S.L. FG/8 ~~n.801~~ n. 801/94, che ripristinava tutte

le posizioni di inquadramento sulla base del principio della validità erga omnes delle ordinanze cautelari di sospensiva della delibera n.6903/92, ha visto censurato il proprio provvedimento di annullamento dal T.A.R. Puglia-Sez. di Lecce con ordinanza n.1660/94, ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~Presidente~~ ritualmente trasmessa alla Regione Puglia.

Tutto ciò premesso, stante l'orientamento degli Uffici della Regione a ~~ripristinare~~ esclusivamente gli inquadramenti oggetto di ordinanze cautelari, rifiutandosi di applicare il noto principio della validità erga omnes degli atti a contenuto generale e dei relativi provvedimenti giurisdizionali,

Il Consiglio Regionale

nel prendere atto della situazione, dà mandato alla G.R. di provvedere a ripristinare gli inquadramenti ex delibera 8516/84, pubblicati nel BURP n.52/S del 9/5/1985, sospendendo sino ai giudizi di merito e ai provvedimenti del Governo l'efficacia della delibera n.6903 del 20/11/1992, anche al fine di evitare l'aggravarsi delle spese ed oneri di contenzioso, rendendo giustizia ai dipendenti finora discriminati.

7. 3. 1995

L. Fedes
Michele Sordofino
M. J.
Stefano Biondo
Alfonso
Guidicary
Renzo

Si

aggiunge alla fine
dell' O. D. S. la seguente
frase:

La ripartizione dei costi, anche
sul comparto sanitario, la risoluzione
del contenzioso, così come pratica
è avvenuta in altri comparti
pubblici.

Pinella

e definerlo così, anche nel concetto
d'onestà, il condizionale, così come è avvenuto
in altri casi pubblici